



Deontologia Professionale

Ordine delle Professioni Infermieristiche Bologna



Sommario

- Ordini
- Codice Deontologico
- La responsabilità disciplinare
- Comunicazione e social network



Sanità24

Il Sole **24 ORE**

[Home](#) [Analisi](#) [Sanità risponde](#) [Scadenze fiscali](#) [Sanità in borsa](#)

22 dic
2017

SEGNALIBRO | ☆

FACEBOOK | f

TWITTER | 🐦

IN PARLAMENTO

Il Ddl Lorenzin è legge, la svolta su professioni sanitarie e trial clinici

di *Rosanna Magnano*



[Il testo del ddl Lorenzin](#)



Gli Ordini

Enti di diritto pubblico non economico, istituiti e regolamentati da apposite leggi

La norma affida loro una finalità esterna e una finalità interna

Gli Ordini





Gli Ordini

FINALITA' ESTERNA

FINALITA' INTERNA





Gli Ordini

FINALITA' ESTERNA

La prima è la tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione di ricevere prestazioni da professionisti qualificati, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia ecc

FINALITA' INTERNA





Gli Ordini

FINALITA' ESTERNA

La prima è la tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione di ricevere prestazioni da professionisti qualificati, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia ecc


FINALITA' INTERNA

La seconda finalità è rivolta ai professionisti che l'Ordine è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere disciplinare, contrastando l'abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice Deontologico, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l'informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale





Gli Ordini



i primi si sono costituiti nel 1954 (legge 29 ottobre 1954, n. 1049), i più "giovani" sono quelli di Fermo, Carbonia-Iglesias istituiti nel 2011



LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (18G00019) (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018)

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2018**

- 0
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

Capo III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
IL MINISTERO DELLA SALUTE

17

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

18

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per il riassetto e la riforma
della normativa in materia di sperimentazione clinica



1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla medicina di genere e all'eta' pediatrica.



Art. 4

Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:



3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;



DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056)

(GU n.79 del 1-4-2021)

Vigente al: 1-4-2021

Capo I

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;



medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma, per risulta l'effettuazione della vaccinazione anti



b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;



c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

Race for the Cure, infermieri, ostetriche, fisioterapisti e tsrm corrono insieme per la prevenzione

DI REDAZIONE · 23 SETTEMBRE 2018 · VERSIONE STAMPABILE



Infermieri, ostetriche, fisioterapisti e tsrm hanno partecipato in modo unitario per il quarto anno consecutivo all'edizione bolognese della Race for the Cure, la più grande manifestazione mondiale per la lotta ai tumori del seno. Un unico gazebo e un'unica squadra – TIFO per te, dove TIFO è acronimo di Tecnici sanitari, Infermieri, Fisioterapisti e Ostetriche – per la corsa e la camminata di questa mattina.





Per i vaccini, per la salute di tutti. Senza se e senza ma

DI REDAZIONE · 11 OTTOBRE 2018 ·  [VERSIONE STAMPABILE](#)



L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bologna è a favore dei vaccini e dello stesso obbligo vaccinale, così come è a favore dell'obbligo di fermarsi con il rosso al semaforo e di indossare la cintura di sicurezza. Su certi temi, soprattutto chi ha responsabilità di governo di una professione, dovrebbe saper mettere da parte gli scontri politici e i sofismi e pensare solo al bene delle persone e alla difesa della salute dei più deboli.

In un mondo ideale sarebbe bello che tutti i genitori, consapevoli del valore del gesto, vaccinassero i propri figli senza bisogno di introdurre l'obbligo. Così purtroppo non è. E non lo è anche 'grazie' a quei medici – per fortuna una nettissima minoranza – che introducono distinguo e sofismi che vengono strumentalizzati dagli antivaccinisti e comunque possono generare dubbi e insicurezze nei genitori.

Pizza sostiene che con l'obbligo "non si risolve nulla". A dargli torto è la realtà: grazie all'obbligo, infatti, la copertura vaccinale anche nel nostro Paese sta tornando ai livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo garantisce sicurezza a tutti e soprattutto ai bambini gravemente immunodepressi e alle persone più fragili. È davvero misterioso come tutto ciò per il presidente dell'Ordine dei Medici di Bologna non sia un risultato.

È sconcertante però che chi presiede l'Ordine dei medici, cui spetta la responsabilità di prescrivere i trattamenti, su un tema tanto delicato ed importante si abbandoni ad uscite imprudenti che nulla hanno a che vedere con il bene delle persone. Noi infermieri, responsabili dell'assistenza, siamo e restiamo dalla parte dei cittadini, mettendo al centro non le nostre battaglie personali o le contrapposizioni politiche ma il bene dei pazienti.



Udienza Conoscitiva sui tempi di attesa dei Pronto Soccorso

DI INFO · 10 LUGLIO 2015



Oggi il Collegio IPASVI di Bologna partecipa all'udienza conoscitiva della Commissione Consiliare "Sanita' e Politiche Sociali" del Comune di Bologna sulle problematiche dei tempi di attesa nei Pronto Soccorso cittadini, rappresentando le istanze degli Infermieri impegnati nei Servizi coinvolti, consapevoli che il Pronto Soccorso rappresenta un nodo di una rete sociale e sanitaria e che le eventuali criticita' vanno affrontate in un'ottica di sistema.



OPI ER: “Screening agli operatori, non abbassiamo la guardia contro il virus”

DI REDAZIONE · 12 FEBBRAIO 2022 ·  [VERSIONE STAMPABILE](#)



Lettera del Coordinamento Ordini delle professioni infermieristiche Emilia Romagna
Abbiamo molto apprezzato l'intervento dell'Assessore **Raffaele Donini** a favore del dialogo e del confronto sugli screening a tutela della salute degli infermieri e degli operatori sanitari. Dopo 2 anni di estenuante lotta al covid che ha avuto un profondo risvolto sulla vita privata e sociale di ciascuno, riteniamo che, ancor più oggi, non si possa abbassare la guardia anche perché continuiamo a registrare un alto numero di operatori infettati dal virus.

La sospensione degli screening inciderebbe notevolmente sull'ulteriore diffusione dei contagi, compromettendo la sicurezza delle cure nei diversi setting assistenziali che sono il luogo per eccellenza in cui tutelare ad ogni costo i pazienti fragili.

Mai come ora si rende necessario accompagnare le persone, come da mesi facciamo anche per le vaccinazioni, alla consapevolezza e sicurezza delle buone pratiche, tenendo conto anche dei legittimi timori di chi quotidianamente, da due anni, non si sottrae al contatto e all'assistenza dei malati covid positivi

In questo momento di graduale ripresa delle diverse attività in tutto il Paese è ancor più necessaria una forte condivisione delle strategie e delle scelte operative a tutti i livelli, evitando ad ogni modo contrapposizioni e lacerazioni che ricadono sul sistema sanitario: il bene più prezioso di cui disponiamo.

[COMUNICATO pdf](#)



GLI ORDINI

Organi

1. Il Consiglio Direttivo
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti
3. La Commissione d'Albo Infermieri
4. La Commissione d'Albo infermieri pediatrici
5. L'Assemblea degli Iscritti





Il Consiglio Direttivo

L'organo di governo è il Consiglio Direttivo, che si rinnova ogni 4 ANNI attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti. I componenti del Consiglio variano da 5 per gli Ordini con meno di 100 iscritti, a 15 per quelli che superano i 1500.

Ogni Consiglio distribuisce al proprio interno le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine provinciale ed è membro di diritto del Consiglio nazionale.



Tenuta dell'Albo professionale



Tenuta dell'Albo professionale

Le leggi dello Stato italiano impongono l'iscrizione all'albo professionale per esercitare una specifica attività.

In particolare è obbligatoria l'appartenenza all'albo per quegli impieghi che sono a diretto contatto con la sicurezza e la salute del cittadino.

Per accedere ad un determinato albo professionale è spesso necessario possedere un titolo di studio, avere superato un esame di stato oltre ad essere in possesso obbligatoriamente di una fedina penale pulita e di requisiti morali.

L'albo professionale è un documento accessibile al pubblico.



d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;



2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, e' necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

3. Per l'iscrizione all'albo e' necessario:

- a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;
- c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.



Parlamento Italiano



[Indici delle leggi](#)

Legge 1 febbraio 2006, n. 43

"Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006

ART. 1.
(Definizione).



ART. 2.

(Requisiti).

1. L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione.



3. L'iscrizione all'albo professionale è
obbligatoria **anche** per i pubblici dipendenti
ed è subordinata al conseguimento del titolo
universitario abilitante



ORDINE
DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE
della Provincia di Bologna

TESSERA DI ISCRIZIONE



OPI
BOLOGNA

Cognome Bianchi
Nome Marianna
Luogo e data di nascita Bologna, 01/01/1980
Codice Fiscale BNCMRN80P01F144G
Qualifica INFERMIERE
Data di iscrizione 01/01/2016
Numero iscrizione Albo 012345





Il Consiglio Direttivo

tenuta dell'Albo professionale

Verifica l'iscrizione all'albo di un professionista FNOPI



* cambi obbligatori

CERCA

GIURDANELLA PIETRO MODICA 8/9/1974

Ordine di Bologna

Qualifica: Infermiere | Anno di iscrizione: 1995 | PEC



3 ITA 16:24 kijiji.it

319 Segnala abuso

Infermiera oss badante

Chiama Rispondi Chat

[Bologna \(Bologna\)](#)

Buon giorno sono Agunia ho molta esperienza avendo lavorato da privati, case di riposo e ospedali. Cerco servizio per assistere malati o anziani anche non autosufficienti. Sono capace di fare iniezioni, cateterismo, tracheotomizzati, somministrare farmaci e altro. Garantisco serietà e professionalità in cambio di correttezza. Tel 32 [redacted]

Dettagli

Tipologia **Badanti**

A Agunia Utente pr
Prossimo annuncio **Badante infer...**
Contatta l'utente



I: Segnalazione

Messaggio 11 di 18



Mittente

Destinatario

Data

Priorità

Molto alta

Avviso di riservatezza

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo documento sono ad uso esclusivo del destinatario. Il contenuto e gli allegati di questo messaggio possono contenere informazioni riservate e ne sono vietati la diffusione, la riproduzione e l'uso non autorizzato.

Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremmo grati se lo distruggesse e ce ne comunicasse, via e-mail, l'errata ricezione.

> Da: A [redacted] o [mailto:[redacted]@gmail.com]

> Inviato: martedì [redacted]

> A: [redacted]

> Oggetto: Segnalazione

>

> Gentile Presidente,

> sottopongo alla sua attenzione questo annuncio presente sul portale kijjii.
> Questa sedicente esperta millanta professionalità che non possiede. Dice di essere un'infermiera. La prego di voler verificare e di prendere provvedimenti in merito. Grazie.

> [redacted]

>



ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
INFERMIERI
INFERMIERI PEDIATRICI
E-Mail: bologna@certordine-opiit
info@opibo.it
Cod. Fisc. 80152320372

40138 Bologna
Via G. Zaccherini Alvisi, 15/B
Telefono 051/39.38.40
Telefax. 051/34.42.67



Prot. n. /sm
Data

Alla C.A. del Comandante dei Carabinieri NAS di Bologna

Il sottoscritto dott. Pietro Giurdanella, nato a (..) il - cod. fisc., residente a....., in qualità di Presidente *pro tempore* dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bologna, con sede in Bologna, via Zaccherini Alvisi n. 15/B, C.F. e P.IVA espone quanto segue.

In data all'Ordine che rappresento, giungeva una email da parte di una iscritta che segnalava, allegando idonea documentazione che si produce unitamente alla presente, come sul sito di annunci economici www.kijiji.it in data apparisse l'annuncio di una sedicente "infermiera oss badante" del seguente tenore: "Buon giorno, sono ho molta esperienza avendo lavorato da privati, case di riposo e ospedali. Cerco servizio per assistere malati o anziani anche non autosufficienti. Sono capace di fare iniezioni, cateterismo, tracheotomizzati, somministrare farmaci e altro. Garantisco serietà e professionalità in cambio di correttezza. Tel".

Contattata tramite social network la sedicente asseriva e confermava come fosse in grado di gestire catetere e medicazioni.

Tenuto conto che l'attività di somministrazione di farmaci, il cateterismo, la gestione di pazienti tracheotomizzati, ecc. sono attività che rientrano nell'assistenza infermieristica che, come tale è di esclusiva competenza dell'infermiere, e ciò in base al D.M. 14.09.1994, n. 739 e che partendo, dubitando fortemente che la sedicente signora Agunia sia una infermiera, si chiede di disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti, valutando gli eventuali profili di illiceità penale degli stessi e procedere, di conseguenza, nei confronti della persona indicata per l'eventuale reato di esercizio abusivo della professione infermieristica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 c.p. e/o di ogni altro reato che la S.V. vorrà ravvisare.

Si chiede altresì di essere avvisato *ex art. 406 c.p.p.* in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari ed *ex art. 408 c.p.p.* in caso di richiesta di archiviazione.

Il Presidente

(Dott. Pietro Giurdanella)

Pietro Giurdanella





Commissione d'Albo Infermieri

Nuovo organo direttivo previsto dalla Legge 3/2018

Cariche: Presidente, Vicepresidente, Segretario

- propone al CD l'iscrizione all'albo del professionista
 - Assumere la rappresentanza esponentiale della professione
 - Designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale
- promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
- interporre, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente
- adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti



e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;



Ordine delle Professioni
Infermieristiche
della Provincia di Bologna



[HOME](#) [L'ORDINE](#) [SERVIZI](#) [SERVIZI ONLINE](#) [L'INFERMIERE](#) [FORMAZIONE](#) [LA LIBERA PROFESSIONE](#) [NEWS](#) [LA RIVISTA](#) [CONTATTI](#)

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

[DISPOSIZIONI GENERALI](#)

[ORGANIZZAZIONE](#)

[CONSULENTI E COLLABORATORI](#)

[PERSONALE](#)

[BANDI DI CONCORSO](#)

[PERFORMANCE](#)

[ENTI CONTROLLATI](#)

[ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI](#)

[PROVVEDIMENTI](#)

[CONTROLLI SULLE IMPRESE](#)

[BANDI DI GARA E CONTRATTI](#)

[SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,
VANTAGGI ECONOMICI](#)

[HOME](#) / [AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE](#) / [BILANCI](#) / [BILANCIO PREVENTIVO
E CONSUNTIVO](#)

SEGUICI SU: [f](#) [You
Tube](#) [t](#)

Bilancio preventivo e consuntivo

Anno 2016/2017

[Bilancio patrimoniale economico 2016](#)

[Rendiconto finanziario 2016](#)

[Preventivo finanziario 2017](#)

GETTONI DI PRESENZA: I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti hanno deliberato di **non ricevere indennità** di funzione e/o gettoni di presenza, bensì solo i rimborsi per le spese documentate sostenute per gli impegni istituzionali.



g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

Esami di Laurea in Infermieristica Unibo. Oggi i primi laureati

DI REDAZIONE · 21 NOVEMBRE 2016 · VERSIONE STAMPABILE



In corso, in questi giorni (da oggi fino a giovedì 24 novembre), presso l'Aula Murri del Policlinico S.Orsola Malpighi di Bologna, gli esami di Laurea in Infermieristica dell'Università di Bologna. Tanta l'emozione per i neo colleghi che da oggi entrano a far parte della comunità professionale infermieristica.

Un ringraziamento ai colleghi infermieri che hanno fatto parte della Commissione in qualità di membri designati dal Collegio Ipasvi di Bologna, così come previsto dall'apposito [bando](#).





h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;



Bologna, Sanità del futuro: ecco le proposte degli Ordini professionali

NEWS / RIVISTA ONLINE / STRATEGIE E POLITICHE

DI REDAZIONE

7 SETTEMBRE 2018

La presenza della Direzione Assistenziale nella 'stanza dei bottoni'; difesa ed estensione delle buone pratiche per quel che concerne il ruolo delle professioni sanitarie nei Dipartimenti di continuità; un maggior spazio nell'Università, con percorsi formativi ad hoc e la presenza di Associati ed Ordinari delle Professioni Sanitarie

[Continua a leggere →](#)



Formazione ECM, 441 crediti gratuiti agli iscritti OPIBO

DI REDAZIONE · 5 MAGGIO 2022 ·  VERSIONE STAMPABILE



Dall'ecografia infermieristica al coordinamento, dal triage alla sanità digitale, passando per la ricerca e l'infermieristica di famiglia e di comunità. È il catalogo dell'offerta formativa 2022/23 che l'Ordine delle Professioni infermieristiche di Bologna riserva gratuitamente a tutti gli iscritti.

- 441 crediti ECM
- 27 corsi residenziali
- 357 ore di formazione
- 27 corsi gratuiti
- 3 corsi in doppia/tripla edizione
- 8 corsi in sinergia con CNC – Coordinamento Nazionale Caposala /Coordinatori della Provincia di Bologna

Sono i numeri di un ambizioso progetto che ha l'obiettivo di far acquisire strumenti concettuali e operativi in un processo di circolarità evolutiva tra formazione, ricerca e pratica clinico-assistenziale.

Continua così il nostro impegno per dare a tutti i colleghi le maggiori opportunità per qualificare e potenziare le proprie competenze, un passaggio essenziale per veder sempre più riconosciuta la propria professionalità.

I corsi attivi saranno disponibili al [LINK](#) previa registrazione.



Il Collegio dei Revisori dei Conti

E' l'organo di controllo e garanzia del corretto funzionamento dell'Ordine sotto il profilo economico-amministrativo.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 2 membri effettivi e da un supplente e presieduto da un professionista iscritto al Registro dei revisori Legali Dura in carica 4 anni.

Le attività dei Revisori dei conti sono disciplinate anche dal Regolamento di contabilità approvato dal Ministero della Salute





L'Assemblea degli Iscritti

E' l'organo che approva e rende esecutive le decisioni più importanti assunte dal Consiglio Direttivo quali i programmi di attività ed i relativi bilanci, inoltre elegge, ogni 4 anni, i componenti degli organi Direttivi.

E' costituito da tutti gli infermieri e infermieri pediatrici iscritti all'Albo provinciale.





i) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà' del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento



Responsabilità
deontologica

Il procedimento disciplinare

E' un procedimento tecnico di
approfondimento,
valutazione,
decisione

che inizia dal momento in cui c'è un "fatto" o "notizia" di
illecito disciplinare (potenziale)
e si conclude, laddove venga riconosciuta la responsabilità,
con un provvedimento sanzionatorio

rimprovero (scritto o verbale), sospensione, radiazione
dall'Albo



Autonomia del procedimento disciplinare

Responsabilità
deontologica

Autonomia del giudizio disciplinare

86. Non può essere accolta la censura con la quale il ricorrente rileva che alcuni dei fatti che hanno costituito oggetto di incolpazione sono stati definiti successivamente come non integranti reato dal decreto di archiviazione del GIP e, pertanto, dovevano essere diversamente valutati da parte dell'Ordine. Infatti, alla luce del principio ripetutamente sancito nella giurisprudenza della Suprema Corte e della Commissione Centrale, l'autonomia del giudizio disciplinare comporta un diverso apprezzamento dei medesimi fatti sotto il profilo penale e sotto quello deontologico. Invero, l'Ordine fonda la propria decisione sulle risultanze delle indagini svolte dal NAS, in base alle quali appaiono incontestabili, anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate in sede di procedimento disciplinare, l'illegittima detenzione e dispensazione dell'incolpato di medicinali, attività non consentite ad esercizio di parafarmacia (*n. 4 del 23 gennaio*).



1) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.



Il Codice Deontologico

Insieme di PRINCIPI e di REGOLE
di autodisciplina che vincolano il soggetto iscritto all'Ordine
ad adeguare ad esse la propria condotta

Deontologia

Norme di condotta extragiuridiche (non rappresenta una fonte primaria di diritto) elaborate dagli infermieri che esprimono i valori e i principi alla base del loro agire professionale, volontariamente osservate dai componenti il gruppo professionale stesso



Deontologia

Legge 42/99

Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato:

dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi **profili professionali**

e degli **ordinamenti didattici** dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base

nonchè degli specifici **codici deontologici**



Il Codice Deontologico

Deontologia

**CODICE
DEONTOLOGICO**
DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE



Approvato dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche
riunito a Roma nella seduta del 12 e 13 Aprile 2019

Il primo è stato redatto nel 1960
A questo sono succedute le versioni
del 1977, 1999, 2009, 2019.

Quest'ultimo tiene conto delle
trasformazioni sociali e professionali
del contesto in cui operano i
professionisti in riferimento



FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

HOME

ATTUALITÀ

UNIVERSITÀ

FORMAZIONE E RICERCA

NORME E CODICI

CHI SIAMO

Cerca...

OK

NEWS VIDEO

FNOPI / ATTUALITÀ / Il Consiglio nazionale FNOPI approva il nuovo Codice deontologico degli infermieri

News

Video

COSA C'E' DI NUOVO

- Forum PA Sanità a Roma il 29 e 30 ottobre
- Rosaria Alvaro è Fellow dell'American Academy of Nursing
- Fais Onlus: parte il progetto S.O.S. dedicato a pazienti incontinenti e stomizzati
- Regioni-Fnopi: presto una Conferenza nazionale sulla Salute. Al via il confronto sull'infermiere di famiglia

Il Consiglio nazionale FNOPI approva il nuovo Codice deontologico degli infermieri



13/04/2019 - Dopo dieci anni dalla versione del 2009, il Codice si rinnova integrato con tutto ciò che riguarda leggi, regolamenti, situazioni che si sono succedute negli anni e, soprattutto, nuove responsabilità nel passaggio da Collegi a Ordini, ora enti sussidiari dello Stato con la modifica di ruoli, responsabilità e capacità di intervento. **IL TESTO**

Il Codice deontologico degli infermieri

non è una semplice enunciazione di regole: è il vero e proprio vademecum della professione, come questa deve svolgersi, come deve affrontare e risolvere i problemi, come deve rapportarsi con i pazienti, i colleghi, le istituzioni, le altre professioni. Come la professione sia a fianco di chi soffre e ha bisogno di assistenza e sia divisa dalla politica.

✓ Polizza professionale



Amministrazione Trasparente



Formazione a distanza FAD



Iscrizione online all'Albo Professionale





Deontologia

Il Codice Deontologico

Il Codice deontologico degli infermieri non è una semplice enunciazione di regole: è il vero e proprio vademecum della professione, come questa deve svolgersi, come deve affrontare e risolvere i problemi, come deve rapportarsi con i pazienti, i colleghi, le istituzioni, le altre professioni. Come la professione sia a fianco di chi soffre e ha bisogno di assistenza e sia divisa dalla politica.



Deontologia

Il Codice Deontologico

Dopo dieci anni dalla versione del 2009, si rinnova integrato con tutto ciò che riguarda leggi, regolamenti, situazioni che si sono succedute negli anni e, soprattutto, nuove responsabilità nel passaggio da Collegi a Ordini, ora enti sussidiari dello Stato con la modifica di ruoli, responsabilità e capacità di intervento



Deontologia

Il Codice Deontologico

Tra le maggiori novità dei 53 articoli (prima 51) che compongono il nuovo Codice ci sono quelle che rispecchiano il nuovo ruolo dei professionisti sia a livello di management che clinico, all'interno delle strutture sanitarie, sul territorio e anche nella libera professione.



La Responsabilità ordinistico/disciplinare

In attesa dell'applicazione della Legge 3/2018...

*“I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio del Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti. Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio ..”
(DPR n. 221/1950, art. 38)*

Responsabilità
deontologica



Deontologia

Capo I
Principi e valori professionali

Capo II
Responsabilità assistenziale

Capo III
Rapporti professionali

Capo IV
Rapporti con le persone assistite

Capo V
Comunicazione

Capo VII
Libera professione

Capo VIII
Disposizioni finali



ART. 1 - VALORI

L'Infermiere è il professionista sanitario, iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. È sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici. Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza.



ART. 2 - AZIONE

L'Infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività. Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell'ambito della pratica clinica, dell'organizzazione, dell'educazione e della ricerca.



ART. 3 - RISPETTO E NON DISCRIMINAZIONE

L'Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale. Si astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che incontra nel suo operare.



ART. 4 - RELAZIONE DI CURA

Nell'agire professionale l'Infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche l'ascolto e il dialogo. Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono coinvolgendo, con il consenso dell'interessato, le sue figure di riferimento, nonché le altre figure professionali e istituzionali. Il tempo di relazione è tempo di cura.



ART. 5 - QUESTIONI ETICHE

L'Infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici e contribuisce al loro approfondimento e alla loro discussione. Promuove il ricorso alla consulenza etica e al confronto, anche coinvolgendo l'Ordine Professionale.



ART. 6 - LIBERTÀ DI COSCIENZA

L'Infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie. Laddove quest'ultima esprima con persistenza una richiesta di attività in contrasto con i valori personali, i principi etici e professionali dell'infermiere, egli garantisce la continuità delle cure, assumendosi la responsabilità della propria astensione. L'infermiere si può avvalere della clausola di coscienza, ricercando costantemente il dialogo con la persona assistita, le altre figure professionali e le istituzioni.

Libertà di coscienza

Obiezione di coscienza

“obiezioni secundum legem”

sperimentazione animale

fecondazione assistita

interruzione di gravidanza

Clausola di coscienza

Clausola di coscienza

definito dal Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) nel 2004, in un pronunciamento sulla legittimità per l'operatore sanitario di ricorrere all'obiezione di coscienza in caso di richiesta di prescrizione e somministrazione della cosiddetta **pillola del giorno dopo**. In quella circostanza il CNB individuò nel concetto di "clausola di coscienza" un principio guida al quale ispirare il comportamento etico degli operatori sanitari in quei casi dove l'obiezione di coscienza propriamente detta non sia contemplata per legge

ART. 7 - CULTURA DELLA SALUTE

L'Infermiere promuove la cultura della salute favorendo stili di vita sani e la tutela ambientale nell'ottica dei determinanti della salute, della riduzione delle disuguaglianze e progettando specifici interventi educativi e informativi a singoli, gruppi e collettività.

ART. 8 - EDUCARE ALL'ESSERE PROFESSIONISTA

L'Infermiere, nei diversi ruoli, si impegna attivamente nell'educazione e formazione professionale degli studenti e nell'inserimento dei nuovi colleghi.

ART. 9 - RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE

L'Infermiere riconosce il valore della ricerca scientifica e della sperimentazione. Elabora, svolge e partecipa a percorsi di ricerca in ambito clinico assistenziale, organizzativo e formativo, rendendone disponibili i risultati.

ART. 10 - CONOSCENZA, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

L'Infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate dalla comunità scientifica e aggiorna le competenze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione fondata sull'esperienza e le buone pratiche, al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle attività. Pianifica, svolge e partecipa ad attività di formazione e adempie agli obblighi derivanti dal programma di Educazione Continua in Medicina.

ART. 11 - SUPERVISIONE E SICUREZZA

L'Infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

ART. 12 - COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE

L'Infermiere si impegna a sostenere la cooperazione con i professionisti coinvolti nel percorso di cura, adottando comportamenti leali e collaborativi con i colleghi e gli altri operatori. Riconosce e valorizza il loro specifico apporto nel processo assistenziale.

ART. 13 - AGIRE COMPETENTE, CONSULENZA

E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

L'Infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, alla consulenza e all'intervento di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo i suoi saperi e abilità a disposizione della propria e delle altre comunità professionali e istituzioni.

Partecipa al percorso di cura e si adopera affinché la persona assistita disponga delle informazioni condivise con l'equipe, necessarie ai suoi bisogni di vita e alla scelta consapevole dei percorsi di cura proposti.

ART. 14 - POSIZIONE DI PROTEZIONE

L'Infermiere che rilevi uno stato di alterazione di natura psicofisica di un professionista o di altro operatore nelle sue funzioni, a qualunque livello di responsabilità, si adopera per proteggere e tutelare le persone assistite, la professione e il professionista, anche effettuando le opportune segnalazioni.

ART. 15 - INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE

L'Infermiere si assicura che l'interessato o la persona da lui indicata come riferimento, riceva informazioni sul suo stato di salute precise, complete e tempestive, condivise con l'equipe di cura, nel rispetto delle sue esigenze e con modalità culturalmente appropriate. Non si sostituisce ad altre figure professionali nel fornire informazioni che non siano di propria pertinenza.

ART. 16 - INTERAZIONE E INTEGRAZIONE

L'Infermiere riconosce l'interazione e l'integrazione intra e interprofessionale, quali elementi fondamentali per rispondere alle richieste della persona.

ART. 17 - RAPPORTO CON LA PERSONA ASSISTITA NEL PERCORSO DI CURA

Nel percorso di cura l'Infermiere valorizza e accoglie il contributo della persona, il suo punto di vista e le sue emozioni e facilita l'espressione della sofferenza. L'Infermiere informa, coinvolge, educa e supporta l'interessato e con il suo libero consenso, le persone di riferimento, per favorire l'adesione al percorso di cura e per valutare e attivare le risorse disponibili.

ART. 18 - DOLORE

L'Infermiere previene, rileva e documenta il dolore dell'assistito durante il percorso di cura. Si adopera, applicando le buone pratiche per la gestione del dolore e dei sintomi a esso correlati, nel rispetto delle volontà della persona.

ART. 19 - CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA

L'Infermiere garantisce e tutela la confidenzialità della relazione con la persona assistita e la riservatezza dei dati a essa relativi durante l'intero percorso di cura. Raccoglie, analizza e utilizza i dati in modo appropriato, limitandosi a ciò che è necessario all'assistenza infermieristica, nel rispetto dei diritti della persona e della normativa vigente.

ART. 20 - RIFIUTO ALL'INFORMAZIONE

L'Infermiere rispetta la esplicita volontà della persona assistita di non essere informata sul proprio stato di salute. Nel caso in cui l'informazione rifiutata sia necessaria per prevenire un rischio per la salute di soggetti terzi, l'Infermiere si adopera a responsabilizzare l'assistito, fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva.

ART. 21 - STRATEGIE E MODALITÀ COMUNICATIVE

L'Infermiere sostiene la relazione con la persona assistita che si trova in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie e modalità comunicative efficaci.

ART. 22 - PRIVAZIONI, VIOLENZE O MALTRATTAMENTI

Salvo gli obblighi di denuncia, l'Infermiere che rileva ed evidenzia privazioni, violenze o maltrattamenti sulla persona assistita, si attiva perché vi sia un rapido intervento a tutela dell'interessato.

ART. 23 - VOLONTÀ DEL MINORE

L'Infermiere, tenuto conto dell'età e del grado di maturità riscontrato, si adopera affinché sia presa in debita considerazione l'opinione del minore rispetto alle scelte curative, assistenziali e sperimentali, al fine di consentirgli di esprimere la sua volontà.

L'Infermiere, quando il minore consapevolmente si oppone alla scelta di cura, si adopera per superare il conflitto.

ART. 24 - CURA NEL FINE VITA

L'Infermiere presta assistenza infermieristica fino al termine della vita della persona assistita. Riconosce l'importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, della palliazione, del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale.

L'Infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento della persona assistita nell'evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto.

ART. 25 - VOLONTÀ DI LIMITE AGLI INTERVENTI

L'Infermiere tutela la volontà della persona assistita di porre dei limiti agli interventi che ritiene non siano proporzionati alla sua condizione clinica o coerenti con la concezione di qualità della vita, espressa anche in forma anticipata dalla persona stessa.

ART 26 - DONAZIONE DI SANGUE, TESSUTI E ORGANI

L'Infermiere favorisce l'informazione sulla donazione di sangue, tessuti e organi quale atto di solidarietà; educa e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere.

ART. 27 - SEGRETO PROFESSIONALE

L'Infermiere rispetta sempre il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita.

La morte della persona assistita non esime l'Infermiere dal rispetto del segreto professionale.

ART. 30 - RESPONSABILITÀ NELL'ORGANIZZAZIONE

L'Infermiere ai diversi livelli di responsabilità assistenziale, gestionale e formativa, partecipa e contribuisce alle scelte dell'organizzazione, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi e organizzativi, all'equa allocazione delle risorse e alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale.

ART 31 - VALUTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Infermiere concorre alla valutazione del contesto organizzativo, gestionale e logistico in cui si trova la persona assistita per tutelarla.
Formalizza e comunica il risultato delle sue valutazioni al fine di migliorare il contesto stesso.

ART 32 - PARTECIPAZIONE AL GOVERNO CLINICO

L'Infermiere partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio, anche infettivo, e aderisce fattivamente alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte.

ART 33 - DOCUMENTAZIONE CLINICA

L'Infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza, ponendo in risalto l'importanza della sua completezza e veridicità anche ai fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico.

ART 34 - RISOLUZIONE DEI CONTRASTI

L'Infermiere, qualora l'organizzazione chiedesse o pianificasse attività clinico assistenziali, gestionali o formative, in contrasto con principi, valori e con le norme della professione, a tutti i livelli di responsabilità, segnala la situazione agli organi competenti e si attiva per proporre soluzioni alternative.

ART. 36 - OPERATORI DI SUPPORTO

L'Infermiere ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale pianifica, supervisiona, verifica, per la sicurezza dell'assistito, l'attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale e a lui affidati.

ART. 37 - LINEE GUIDA E BUONE PRATICHE ASSISTENZIALI

L'Infermiere, in ragione del suo elevato livello di responsabilità professionale, si attiene alle pertinenti linee guida e buone pratiche clinico assistenziali e vigila sulla loro corretta applicazione, promuovendone il continuo aggiornamento.

ART. 38 - SEGNALAZIONI ALL'ORDINE PROFESSIONALE

L'Infermiere segnala al proprio Ordine le attività di cura e assistenza infermieristica inappropriate e prive di basi, di riscontri scientifici e di risultati validati.

CAPO

VII

LIBERA
PROFESSIONE

ART. 39 - ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

L'Infermiere, nell'esercizio libero professionale, si adopera affinché sia rispettata la leale concorrenza e valorizza il proprio operato anche attraverso il principio dell'equo compenso.

ART. 40 - CONTRATTO DI CURA

L'Infermiere, con trasparenza, correttezza e nel rispetto delle norme vigenti, formalizza con la persona assistita apposito contratto di cura che evidenzia l'adeguata e appropriata presa in carico dei bisogni assistenziali, quanto espresso dalla persona in termini di assenso/dissenso informato rispetto a quanto proposto, gli elementi espliciti di tutela dei dati personali e gli elementi che compongono il compenso professionale.

ART 41 - SICUREZZA E CONTINUITÀ DELLE CURE

L'Infermiere che opera in regime di libera professione tutela la sicurezza e la continuità delle cure delle persone assistite anche rispettando i propri tempi di recupero bio-fisiologico.

ART 42 - LIBERTÀ DA CONDIZIONAMENTI

L'Infermiere e l'Ordine Professionale si impegnano affinché l'agire del professionista sia libero da impropri condizionamenti e interessi nonché da indebite pressioni di soggetti terzi tra cui persone di riferimento, altri operatori, imprese e associazioni.

ART. 43 - CONFLITTO D'INTERESSE

L'Infermiere che si dovesse trovare in situazione di conflitto di interesse lo dichiara espressamente.

ART. 44 - CONTRASTO ALL'ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

L'Infermiere e l'Ordine Professionale contrastano e denunciano l'esercizio abusivo della professione infermieristica e il lavoro sommerso.

ART. 45 - DECORO

L'Infermiere cura la propria persona e il decoro personale.

Che cosa significa "Decoro"?

È il complesso di attributi che definiscono la percezione sociale di un individuo, sancendone la sua dignità. Il decoro è tutelato dal nostro ordinamento anche sotto il profilo penalistico, con la previsione del reato di ingiuria (art. 594 del c.p.).

ART. 46 - RAPPRESENTANZA PROFESSIONALE

E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

L'Infermiere esercita la funzione di rappresentanza della professione con dignità, correttezza e trasparenza. Utilizza espressioni e adotta comportamenti che sostengono e promuovono il decoro e l'immagine della comunità professionale e dei suoi attori istituzionali.

Osserva le indicazioni dell'Ordine Professionale nella informazione e comunicazione pubblicitaria.

ART. 47 - OBBLIGO DI RISPETTO DELLE NORME

L'Infermiere rispetta le norme e gli adempimenti amministrativi, giuridici e deontologici, che riguardano la professione, anche attenendosi alle linee di indirizzo dell'Ordine Professionale.

ART. 48 - ATTIVITÀ CONSULENZIALE E PERITALE

L'Infermiere non svolge attività di natura consulenziale e peritale se non è in effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso.

In ogni caso questa attività deve essere svolta nel rispetto dei principi deontologici caratterizzanti la professione, evitando ogni conflitto di interesse e le situazioni in cui sia limitata la sua indipendenza.

L'Infermiere in ambito peritale interpreta le evidenze del caso sulla base delle conoscenze scientifiche del momento, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.

ART. 49 - NATURA VINCOLANTE DELLE NORME DEONTOLOGICHE

Le norme deontologiche contenute nel presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche; la loro inosservanza è sanzionata dall'Ordine professionale tenendo conto della volontarietà della condotta, della gravità e della eventuale reiterazione della stessa, in contrasto con il decoro e la dignità professionale.

ART. 50 - ORDINI PROFESSIONALI. ENTI SUSSIDIARI DELLO STATO

Gli Ordini Professionali recepiscono e attuano le indicazioni normative e regolamentari inerenti al loro essere Enti sussidiari dello Stato.

ART. 51 - ORDINI PROFESSIONALI. CODICE DEONTOLOGICO

Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche provinciali sono tenuti a recepire il presente Codice e a garantire il rispetto delle norme, nel quadro dell'azione di indirizzo e coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche; sono tenuti inoltre a consegnare ufficialmente o, comunque, a inviare ai singoli iscritti agli Albi, il Codice Deontologico e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica.

ART. 52 - ORDINI PROFESSIONALI E ALTRI RUOLI PUBBLICI

L'Ordine Professionale non interviene nei confronti dell'Infermiere impegnato in incarichi politico istituzionali nell'esercizio delle relative funzioni.

ART. 53 - CLAUSOLA FINALE

Ogni altro comportamento che violi il decoro e la dignità professionale è sanzionabile dall'Ordine.

ART. 28 - COMPORTAMENTO NELLA COMUNICAZIONE

L'Infermiere nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici e social media, si comporta con decoro, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità; tutela la riservatezza delle persone e degli assistiti ponendo particolare attenzione nel pubblicare dati e immagini che possano ledere i singoli, le istituzioni, il decoro e l'immagine della professione.

ART. 29 - VALORI NELLA COMUNICAZIONE

L'Infermiere, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici e dei social media, comunica in modo scientifico ed etico, ricercando il dialogo e il confronto al fine di contribuire a un dibattito costruttivo.



Link



www.ordineinfermieribologna.it